

DAMIANO, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto significative modifiche nel sistema previdenziale che stanno comportando conseguenze pesantissime per tutti in generale e drammatiche su una vasta platea di lavoratori e lavoratrici; le suddette modifiche risultano, inoltre, comportare anche conseguenze, che probabilmente non erano neanche state valutate, sui lavoratori messi in mobilità a seguito degli accordi, firmati precedentemente anche dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, riguardanti la riduzione di personale

dipendente dalle aziende del settore telefonico, che prevedevano l'inserimento in mobilità o l'esodo incentivato;

finora lavoratori e lavoratrici avevano la possibilità dell'alternativa dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevedeva la gratuità per tutti coloro che avevano la necessità di trasferire i contributi all'INPS per poter godere di una pensione. Fino a luglio 2010, infatti, era onerosa solo la ricongiunzione dei contributi dall'INPS agli altri fondi esonerativi, perché la prestazione pensionistica sarebbe stata calcolata in misura più favorevole, mentre la ricongiunzione verso l'INPS non risultava onerosa perché non c'era un vantaggio nella misura della pensione;

inoltre, per chi non matura il diritto a pensione presso l'INPDAP (20 anni di contribuzione), senza contribuzione INPS l'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 non è applicabile e la legge n. 322 del 1958 è stata abrogata dal decreto-legge n. 78 del 2010;

le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'istituto postelegrafonici (IPOST)); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

in data 1o dicembre 2010 anche le organizzazioni sindacali nazionali del settore elettrico hanno richiesto con lettera raccomandata, un intervento urgente del Ministro interrogato, a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore elettrico, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010;

da quanto hanno dichiarato i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di settore ai parlamentari della Commissione lavoro, in occasione dell'incontro con una delegazione del presidio in piazza Montecitorio del giorno 11 gennaio 2011, il Ministro non ha mai dato alcun riscontro alle istanze di cui sopra;

i lavoratori e le lavoratrici di questi settori possono dimostrare le conseguenze del citato decreto-legge, portando i conteggi previdenziali fatti dall'INPS sull'onere da sostenere per le ricongiunzioni con importi pro capite anche superiori a 100.000 euro;

in data 26 gennaio 2011 è stata discussa l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5/04044, e nella medesima occasione il Sottosegretario Ravetto ha ricordato che «proprio in considerazione di tali effetti, come è noto a questa Commissione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito la propria attenzione sulla gestione di cui oggi discutiamo. Infatti in questa stessa sede, nella recente seduta del 19 gennaio scorso il Ministro Sacconi ha fatto presente che è al vaglio del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS l'esame di possibili soluzioni per consentire a diverso titolo le ricongiunzioni presso l'INPS delle posizioni previdenziali, sulla base della legislazione vigente e nel rispetto dell'invarianza degli oneri. Ciò al fine di fornire al Governo ogni utile elemento di valutazione per l'eventuale adozione di interventi

che possano attenuare gli effetti conseguenti alle modifiche introdotte dal decreto-legge n.78 del 2010» -:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia intrapreso, a oltre due mesi dalla risposta del Governo in Commissione lavoro all'interrogazione 5/04044, al fine di trovare soluzioni adeguate per consentire a diverso titolo le ricongiunzioni presso l'INPS, che salvaguardino i diritti dei lavoratori.

(5-04475)